DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1976

relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, all'Irlanda di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1975 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(76/798/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (1), modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni adottate dall'Irlanda per l'applicazione della direttiva 72/160/CEE sono state oggetto di una decisione favorevole da parte della Commissione conformemente all'articolo 9 della predetta direttiva;

considerando che la decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti (3), prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nella domanda di rimborso, proceda al versamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo della domanda;

considerando che la domanda di rimborso relativa alle indennità concesse durante il 1975 concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, presentata dall'Irlanda è completa e presentata in debita forma; che l'importo totale delle spese dell'anno 1975 ammonta a 1 421,92 £ (3 412,61 UC); che l'importo totale richiesto per il rimborso ammonta a 759,80 £ (1 823,51 UC);

considerando che il versamento di un anticipo per il periodo in questione non pregiudica la decisione finale del contributo del Fondo per detto periodo; che è pertanto opportuno che il Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola, sezione orientamento, effettui il pagamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo di 759,80 £ (1 823,51 UC) ossia 569,85 £ (1 367,63 UC);

considerando che il comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'anticipo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, sulle spese effettuate dall'Irlanda nel corso del 1975 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, è fissato in 569,85 £ (1 367,63 UC).

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(2) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 17.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.